



- SCADENZARIO**
- FISCALE-TRIBUTARIO**
- AMBIENTE E SICUREZZA**
- VARIE**

N. 4 – Verona, 28 aprile 2021

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

SOMMARIO

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali.

SCADENZARIO:

- Maggio 2021 Pag. 1

FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di Marzo 2021 Pag. 5
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di Marzo 2021 Pag. 6

AMBIENTE E SICUREZZA:

- Reach/CLP – Nuove procedure per la notifica di miscele pericolose in Italia Pag. 6
- Fertilizzanti – Pubblicata dalla Commissione Europea una linea guida sulla etichettatura dei prodotti fertilizzanti alla luce del nuovo Regolamento (UE) 2019/1009 Pag. 7
- Rifiuti – Decreto Sostegni, novità Tari e Rifiuti Urbani Pag. 9
- Emergenza Covid-19 – Protocollo Nazionale Vaccinazione nei luoghi di lavoro, Linee Guida Inail Pag. 10
- Direttiva Macchine – Aggiornamento norme armonizzate Pag. 10
- Direttiva Seveso – Inventario nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante Pag. 11
- Emergenza Covid-19 – Decreto Legge “Riaperture”, misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 (Decreto-Legge) Pag. 12
- Rifiuti/Tari – Circolare MiTE per la gestione rifiuti urbani e Tari Pag. 14
- Emergenza Covid-19 – Circolare Ministero Salute, riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid Pag. 15
- Emergenza Covid-19 – Vaccinazione nei luoghi di lavoro, trattamento dei dati nel contesto lavorativo, indicazioni Garante Privacy e Linee Guida Inail Pag. 16
- Emergenza Covid-19 – Protocollo contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro del 6.04.2021, aggiornamento check-list Ispettorato Nazionale di Lavoro Pag. 17
- Rischio Sismico – Aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche del Veneto Pag. 18
- Emergenza Covid-19 – Tutela per i lavoratori fragili e per i lavoratori in quarantena Pag. 18
- Emergenza Covid-19 – Ministero Salute, Ordinanze 25 e 28 aprile India e Bangladesh, Covid Hotel Pag. 19
- Emergenza Covid-19 – Certificazioni verdi Covid-19, faq Pag. 19
- Emergenza Covid-19 – Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo, Circolari Ministeriale e Regionale Pag. 20

VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 22

SCADENZARIO MAGGIO 2021

17.05.2021 ⇒ IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA:

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

17.05.2021 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di aprile 2021, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

L'importo da versare dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

CONTABILITÀ PRESSO TERZI: lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

17.05.2021 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di aprile (cod. 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

17.05.2021 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di aprile (cod. 1001 – 1002 – 1012 – ecc).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

17.05.2021 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale, nonché quelle relative all'anno 2021 per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale. Saldo
- 3848 addizionale comunale. Saldo
- 3847 addizionale comunale. Acconto 2021

17.05.2021 ⇒ INPS - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese di aprile ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

17.05.2021 ⇒ INPS – VERSAMENTO CONTRIBUTI:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

17.05.2021 ⇒ INAIL – VERSAMENTO SECONDA RATA:

in caso di opzione per il pagamento del premio Inail 2021 in 4 rate.

17.05.2021 ⇒ IVA – CONTRIBUENTI TRIMESTRALI (Art. 33, D.P.R. 633/72):

scade il termine per effettuare il versamento relativo al primo trimestre (gennaio-marzo 2021), ai sensi del DPR 23/3/98. N. 100.

Se l'importo non supera € 25.82 il versamento sarà effettuato assieme a quello relativo al trimestre successivo.

Interessi. Per i soggetti che effettuano il versamento trimestralmente, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1%.

17.05.2021 ⇒ IVA – CONTRIBUENTI TRIMESTRALI (Art. 74, D.P.R. 633/72):

scade il termine effettuare il versamento relativo al primo trimestre (gennaio-marzo 2021), senza la maggiorazione degli interessi dell'1%.

Se l'importo non supera € 25.82 il versamento sarà effettuato assieme a quello relativo al trimestre successivo.

I contribuenti trimestrali indicati nell'art.74, quarto comma, D.P.R. 633/72 sono:

- esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione;
- autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla Legge 6 giugno 1974 1974, n. 298;
- enti e imprese che prestano servizio pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffusone, appositamente autorizzati con decreto ministeriale.

17.05.2021 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**.

Esempio:

€ 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00

20.05.2021 ⇒ AGENTI E RAPPRESENTANTI:

scade il termine per il versamento in via telematica dei contributi Enasarco relativi al primo trimestre 2021.

21.05.2021 ⇒ FONDAPI:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al bimestre marzo-aprile 2021 e dell'invio telematico della lista di contribuzione dello stesso bimestre.

I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

25.05.2021 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI:

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di aprile 2021.

31.05.2021 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):

scade il termine per il versamento relativo a:

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° maggio 2019;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° maggio 2019.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14, nonché se di durata inferiore all'anno.

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

31.05.2021 ⇒ FASI:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al 2° trimestre 2021.

31.05.2021 ⇒ INPS - UNIEMENS:

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di **aprile 2021**.

31.05.2021 ⇒ DOMANDA DI DIFFERIMENTO ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI PER FERIE COLLETTIVE:

scade il termine per la presentazione della domanda di differimento degli adempimenti Inps per ferie collettive.

31.05.2021 ⇒ COMUNICAZIONE PERIDICHE LIQUIDAZIONI IVA:

scade oggi il termine per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo trimestre solare del 2021, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva".

Termine per la presentazione della domanda di differimento degli adempimenti Inps per ferie collettive.

31.05.2021 ⇒ IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE:

scade oggi il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2021. Nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite di 250 euro, il versamento può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre (30 settembre).

DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI: INDICE ISTAT MESE DI MARZO 2021

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di MARZO, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

			75%
MARZO	2020 / MARZO	2021	+0,53%
		+0,7%	

- Variazione biennale:

			75%
MARZO	2019 / MARZO	2021	+0,60%
		+0,8%	

Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente													
2021	+0,2	+0,5	+ 0,7										2021
2020	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2	2020
2019	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	+0,0	+0,1	+0,4	2019
2018	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,3	+1,3	+1,5	+1,4	+1,0	2018
2017	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8	2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987
1986	+8,0	+7,6	+7,2	+6,6	+6,4	+6,3	+5,9	+5,9	+5,8	+5,1	+4,7	+4,3	1986
1985	+8,6	+8,6	+8,6	+8,8	+8,8	+8,7	+8,7	+8,6	+8,3	+8,5	+8,6	+8,6	1985
1984	+12,5	+12,2	+12,0	+11,6	+11,2	+11,2	+10,5	+10,4	+9,8	+9,1	+8,6	+8,8	1984
1983	+16,4	+16,4	+16,4	+16,6	+16,4	+16,0	+15,4	+13,7	+13,6	+13,3	+13,0	+12,8	1983
1982	+17,3	+16,7	+16,1	+15,5	+15,2	+15,2	+15,9	+17,2	+17,2	+17,2	+16,7	+16,3	1982
1981	+19,4	+19,5	+20,1	+19,9	+20,5	+20,6	+19,6	+19,2	+18,3	+18,6	+18,2	+17,9	1981
1980	+21,4	+21,7	+21,3	+21,2	+20,7	+20,7	+21,6	+21,6	+21,2	+20,5	+21,5	+21,1	1980

OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA: CAMBI MESE DI MARZO 2021

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di MARZO, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it):

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,5444
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,4970
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4363
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	129,3804
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	10,1469
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,85873
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,1899
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	10,1692
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,1065

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

Servizi di traduzione e interpretariato multilingue

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- Traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica...).
- Tariffe competitive.
- Preventivi gratuiti.
- Servizio rapido e puntuale.

Il servizio LEGAL PREMIUM per le traduzioni di natura giuridica

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio LEGAL PREMIUM (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

Silvano Brescianini - email s.brescianini@apiverona.net - tel. 0458102001

REACH/CLP NUOVE PROCEDURE PER LA NOTIFICA DI MISCELE PERICOLOSE IN ITALIA

Fonte Normachem

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 78 del 31.03.2021 il DM 28 dicembre 2020 recante "Modifica dell'allegato XI del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65. Nuove procedure di notifica delle miscele pericolose prima dell'immissione sul mercato".

Con tale provvedimento, dopo una lunga attesa, è stata ufficializzata la Modifica all'allegato XI del D.Lgs. n. 65 del 2003, che legifera per il territorio italiano in materia di notifiche di **miscele pericolose**. Si tratta della tanto sospirata modifica del ns. D.Lgs. 65/2003, necessaria per adeguarlo ai requisiti dell'Allegato VIII del Reg. CLP.

Nel testo modificato si chiariscono alcuni aspetti importanti, tra cui:

- l'applicabilità delle notifiche UFI per il territorio italiano mediante il **Portale ECHA PCN**: per le miscele ad uso consumatore/professionale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le notifiche potranno essere trasmesse solamente attraverso l'*ECHA submission portal* (Portale PCN). Il portale nazionale resterà attivo per permettere la trasmissione relativa alle miscele industriali;
- l'applicabilità dei periodi transitori come previsto dall'Allegato VIII del Reg. CLP;
- la conferma dell'applicabilità delle notifiche per i **detergenti**, a prescindere dalla loro pericolosità;
- la conferma dell'obbligo di pagamento di una **tassa annuale di € 50,00** all'Istituto Superiore di Sanità: la tariffa prevista si riferisce al singolo registrante/anno, a prescindere dal numero di notifiche inoltrate. Le modalità di pagamento sono pubblicate sul [sito dell'Istituto Superiore di Sanità](#);
- i numeri telefonici dei **CAV da indicare in sezione 1.4** delle Schede di Sicurezza di miscele notificate.

Quest'ultimo punto risulta essere di particolare interesse in quanto si tratta del primo elenco in cui viene ufficializzata, attraverso un testo legislativo, la lista dei **Centri Antiveneni** deputati ad accedere alle informazioni contenute nell'Archivio preparati pericolosi dell'Istituto Superiore di Sanità. L'elenco cita e formalizza i riferimenti dei già noti 10 indirizzi dei Centri anti-veleni dislocati in tutta Italia: Bergamo, Firenze, Foggia, Milano, Napoli, Pavia, Roma e Verona.

Ricordiamo, con l'occasione, l'importanza di adempiere agli obblighi citati all'allegato VIII del Regolamento CLP per quanto concerne la trasmissione delle informazioni necessarie alla risposta all'emergenza sanitaria per tutte le miscele classificate come pericolose in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro effetti fisici.

È fatto d'obbligo, per importatori ed Utilizzatori a Valle, di trasmettere le informazioni tramite il formato armonizzato con la "**Notifica UFI**".

Di seguito le **date di scadenza** di adempimento:

- 1° Gennaio 2021: per miscele ad uso consumatore e professionale;
- 1° Gennaio 2024: per miscele ad uso esclusivo industriale;
- 1° Gennaio 2025: scadenza periodo transitorio.

Il testo del Decreto è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

FERTILIZZANTI
PUBBLICATA DALLA COMMISSIONE EUROPEA UNA LINEA GUIDA SULLA
ETICHETTATURA DEI PRODOTTI FERTILIZZANTI ALLA LUCE DEL NUOVO
REGOLAMENTO (UE) 2019/1009

Fonte Normachem

Fonte: Commissione europea (1 e 2)

Il documento ha lo scopo di guidare gli stakeholder, inclusi i fabbricanti e le autorità addette alla sorveglianza, nella predisposizione dell'etichettatura dei prodotti fertilizzanti.

In data 18 febbraio 2020 è stato pubblicato il comunicato della Commissione europea dedicato alla redazione della etichettatura dei prodotti fertilizzanti a norma dell'allegato III del Reg. (UE) 2019/1009. Tale documento, non legalmente vincolante, ha lo scopo di guidare gli stakeholder, inclusi i fabbricanti e le autorità addette alla sorveglianza, nella predisposizione dell'etichettatura dei prodotti fertilizzanti. In particolare, fornisce indicazioni sulla implementazione pratica dei requisiti di etichettatura definiti nell'Annex III del regolamento.

Gli articoli 6 e 8 del regolamento prevedono che i fabbricanti indichino obbligatoriamente sull'imballaggio del prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati, oppure, se quest'ultimo è fornito senza imballaggio, in un documento di accompagnamento del prodotto fertilizzante dell'UE. Nel caso in cui imballaggio sia di dimensioni troppo piccole per contenere tutte le informazioni, le informazioni che non possono essere riportate sull'etichetta sono fornite in un foglietto separato che accompagna l'imballaggio. L'etichetta e il foglietto sono accessibili a fini ispettivi quando il prodotto fertilizzante dell'UE è messo a disposizione sul mercato.

La linea guida specifica che il produttore può apporre "prodotto da" su base volontaria.

Per quanto riguarda gli importatori e i distributori, i requisiti sono descritti in articolo 11: essi devono provvedere affinché sull'imballaggio figurino il nome, la denominazione commerciale registrata o il suo marchio registrato e l'indirizzo postale, preceduti dalla dicitura "confezionato da" o "riconfezionato da"; inoltre, devono tenere a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato un facsimile delle informazioni originali in materia di etichettatura prescritte per il fabbricante (articolo 6) e le informazioni che devono essere fornite dall'importatore (articolo 8) per un periodo di cinque anni dalla messa a disposizione sul mercato del prodotto fertilizzante dell'UE.

Nel comunicato è inoltre specificata la possibilità di apporre l'*id code* in etichetta in aggiunta ai requisiti da articolo 11.

Per quanto riguarda le dimensioni e il carattere da usare, il regolamento non dà indicazioni specifiche, viene lasciata al fabbricante la libertà di scelta purché le indicazioni siano "chiare, comprensibili, leggibili".

Di seguito si approfondiscono alcuni aspetti riguardo l'etichettatura del prodotto:

Claim: la linea guida specifica che la designazione della funzione dichiarata deve essere scritta con l'obiettivo di fornire agli utenti finali e alle autorità di vigilanza del mercato un livello sufficiente di informazioni, senza fuorviarli. Un produttore può ridurre la lunghezza della designazione di un prodotto al minimo necessario della rispettiva sottocategoria purché siano soddisfatte queste

indicazioni. Se viene applicato questo approccio, occorre indicare il codice PCF come indicato in Parte I, Annex I, del Regolamento (UE) 1009/2019. Quando viene pubblicizzata una specifica funzione, questa deve essere supportata da valutazioni di conformità che abbiano provato tale funzione.

Contenuto: fatta eccezione per il substrato di coltivazione, il regolamento non prevede regole specifiche sull'espressione della quantità. Pertanto, la quantità può essere espressa in massa (t, kg o g) o volume (m³, L o mL). La linea guida indica di utilizzare solo unità del "Sistema internazionale di unità" e raccomanda di esprimere la quantità in massa netta per un prodotto fertilizzante solido e in massa netta e/o volume per un prodotto fertilizzante liquido.

Espressione dei dosaggi/modalità d'uso: un produttore può scegliere di adattare le informazioni relative al tasso di applicazione a seconda dell'utente finale. Si potrebbe distinguere tra le seguenti categorie: uso da parte dei consumatori (ovvero famiglie private, giardinieri del fine settimana), uso professionale (ad es. dominio pubblico, agricoltori), uso industriale (ovvero uso di sostanze in quanto tali o in preparazione in un sito industriale, Business-to-Business).

Conservazione del prodotto: informazioni in merito alla conservazione del prodotto vengono date sotto responsabilità del fabbricante, al fine di garantire che il prodotto sia conservato senza perdere la sua qualità. Le informazioni sulle condizioni di conservazione possono coprire, tra gli altri, i seguenti aspetti: Periodo di conservazione, ambiente di stoccaggio, temperatura/umidità di conservazione, possibilità di impilare il prodotto, incompatibilità con altri materiali

La linea guida specifica inoltre come gestire le etichette dei prodotti fertilizzanti alla luce del regolamento CLP. Se infatti il prodotto fertilizzante, sia esso sostanza o miscela, è classificato come pericoloso ai sensi del CLP, l'etichetta del prodotto deve riportare tutti i requisiti di etichettatura da esso stabiliti (pittogrammi di pericolo, avvertenze, indicazioni di pericolo e precauzioni, identificatore di formula univoco quando applicabile, requisiti aggiuntivi per l'uso da parte del consumatore e così via), oltre alle condizioni di conservazione e alle misure di gestione del rischio.

Ulteriori informazioni (es.: pittogrammi sulle buone pratiche) potrebbero essere inserite in etichetta in conformità all'articolo 25 del regolamento CLP. Non devono sostituire, deviare o contraddire gli elementi obbligatori dell'etichettatura richiesti dal regolamento CLP. I pittogrammi sulle buone pratiche vengono apposti ad esempio per informare l'utente sulle condizioni di conservazione o sulla gestione degli effetti sulla salute e sull'ambiente, anche se il prodotto non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento CLP.

RIFIUTI

DECRETO SOSTEGNI, NOVITA' TARI E RIFIUTI URBANI

Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, cosiddetto “*Decreto sostegni*” prevede anche importanti disposizioni e proroghe in materia di rifiuti e TARI.

In materia di rifiuti urbani si ricorda che l'art. 3 co. 12 del D.Lgs. 116/2020 ha stabilito che: “Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 (del TUA D.Lgs. 152/06 e smi), che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”.

L'art. 30 co. 5 del “*Decreto Sostegni*” stabilisce che: “**Limitatamente all'anno 2021**, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, **i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.** Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. **La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.**”

In sintesi, i comuni dovranno approvare i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva **entro il 30 giugno 2021**, mentre, per quanto riguarda la scelta delle utenze non domestiche, come prevista dal testo dell'art. 3 co. 13 del D.Lgs. 116/2020 sopra riportato, dovrà essere comunicata entro il 31 maggio di ciascun anno.

EMERGENZA COVID-19 PROTOCOLLO NAZIONALE VACCINAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO, LINEE GUIDA INAIL

Come noto in data 6 aprile 2021 è stato sottoscritto un protocollo tra il Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute e tutte le parti sociali (associazioni datoriali e sindacali), finalizzato a realizzare l'impegno dei datori di lavoro alla vaccinazione diretta dei lavoratori.

Le aziende che lo vorranno potranno somministrare il vaccino ai propri lavoratori rispettando le regole e procedure definite nel Protocollo e nelle linee guida predisposte dall'Inail e approvate dalla Conferenza Stato Regioni e delle Province Autonome contenute nel documento "Indicazioni ad interim per la Vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro"

L'attuazione del protocollo è comunque condizionata dalla disponibilità dei vaccini e al rispetto del piano nazionale di vaccinazione; la vaccinazione negli ambienti di lavoro verrà affidata al medico competente o ad altri sanitari convenzionati con il datore di lavoro e resta iniziativa di sanità pubblica non interferendo, pertanto, con la disciplina della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dal nostro sito www.apiverona.it è possibile scaricare:

- Protocollo vaccinazione
- Linee guida Inail

DIRETTIVA MACCHINE AGGIORNAMENTO NORME ARMONIZZATE

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea serie L n. 72 del 3.03.2021 la "Decisione di esecuzione (UE) 2021/377 della Commissione del 2 marzo 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio".

Con tale provvedimento viene aggiornato l'elenco delle norme armonizzate per le macchine; si ricorda che le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata.

Il Provvedimento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

DIRETTIVA SEVESO

INVENTARIO NAZIONALE DEGLI STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Fonte Ministero della transizione ecologica

Sulla base di quanto disposto dall'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 26 giugno 2015, n.105, che recepisce la Direttiva 2012/18/UE, Seveso Ter, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale coordinato dal Ministero della Transizione Ecologica ha predisposto l'Inventario Nazionale degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

L'Inventario contiene l'elenco degli stabilimenti notificati ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 e, per ciascun stabilimento, le informazioni al pubblico sulla natura del rischio e sulle misure da adottare in caso di emergenza.

Il link sottostante consente la visualizzazione dell' elenco degli stabilimenti e delle sezioni pubbliche del modulo di notifica e di informazione, aggiornati in tempo reale con i dati forniti dai gestori degli stabilimenti.

La notifica deve essere trasmessa alle amministrazioni competenti dal gestore di uno stabilimento soggetto agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015, entro i termini di legge, utilizzando l'apposito strumento telematico, connesso con l'inventario, predisposto dall'ISPRA. Le informazioni contenute nella notifica, redatta secondo il modulo riportato nell'allegato 5 al Decreto, sono organizzate in sezioni e, tra queste, le sezioni A1, D, F, H, e L devono essere messe permanentemente a disposizione del pubblico.

Nell'inventario sono rese disponibili, nella sezione pubblica, le informazioni, aggiornate in tempo reale, relative all'elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante notificati ai sensi del predetto decreto nonché alle sezioni A1, D, F, H e L delle notifiche inviate per via telematica e validate dall'ISPRA.

[Accedi all'inventario degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.](#)

EMERGENZA COVID-19
DECRETO LEGGE “RIAPERTURE”, MISURE URGENTI PER LA GRADUALE RIPRESA
DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DI
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 (DECRETO-LEGGE)

Fonte www.governo.it

Il Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 ha approvato un Decreto-Legge che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Il testo delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull'epidemia e dell'andamento della campagna di vaccinazione. Il decreto prevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Di seguito le principali previsioni.

Certificazioni verdi

Il decreto prevede l'introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea.

Zone gialle

Le zone gialle tornano ad essere sottoposte alle misure per esse previste e a quelle introdotte dal presente decreto.

Spostamenti

Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa.

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitano la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione all'interno dello stesso comune. Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa.

Scuola e università

Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola

dell'infanzia, della scuola primaria (elementari), della scuola secondaria di primo grado (medie), e, per almeno il 50 per cento degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.).

Nella zona rossa, l'attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75 per cento degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nelle zone gialla e arancione, l'attività in presenza è garantita ad almeno il 70 per cento degli studenti, fino al 100 per cento.

Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno.

Bar e ristoranti

Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Spettacoli aperti al pubblico

Dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni. In relazione all'andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all'aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida.

Competizioni ed eventi sportivi

A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. E' possibile inoltre, anche prima del 1° giugno, autorizzare lo svolgimento di eventi sportivi di particolare rilevanza. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

Sport di squadra, piscine, palestre

Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio 2021,

sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all'aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre.

Fiere, convegni e congressi

Dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 1° luglio 2021, dei convegni e dei congressi. E' consentito, inoltre, svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

Centri termali e parchi tematici e di divertimento

Dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento.

RIFIUTI/TARI

CIRCOLARE MITE PER LA GESTIONE RIFIUTI URBANI E TARI

Si informa che il Ministero della Transizione Ecologica MiTE, in accordo con il Ministero delle Finanze, ha emanato la Circolare prot. 37259 del 12 aprile 2021 recante *"D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all'applicazione della TARI di cui all'art. 1 commi 639 e 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147."*

Con tale provvedimento sono forniti importanti chiarimenti in merito alla classificazione dei rifiuti urbani e speciali e, conseguentemente, all'applicazione della TARI (di cui all'articolo 1, commi 639 e 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Di seguito le principali novità:

- la circolare precisa il calcolo per determinare l'importo per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ex art. 238, va predisposto secondo la L. 147/2013 per la TARI, e non secondo le indicazioni per la tariffa integrata ambientale (TIA2) richiamata dal suddetto art. 238, in quanto abrogata;
- in caso di conferimento a soggetti diversi dal servizio pubblico la riduzione della quota variabile è applicabile quando i rifiuti sono avviati ad una qualunque delle forme di recupero previste dall'allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 (operazioni da R1 a R13) e non solo in caso di avvio a riciclo (come è previsto dalla L. 147/2013); inoltre sempre in caso di conferimento a soggetti diversi dal servizio pubblico, i produttori dovranno comunque versare la quota fissa della tariffa rifiuti, relativa ai servizi forniti indivisibili (esempio per lo spazzamento strade);
- entro il 31 maggio di ogni anno va comunicata l'eventuale scelta di non avvalersi del servizio pubblico (secondo il DL 41/2020) e nella comunicazione occorre indicare le tipologie e le quantità di rifiuti urbani prodotti (*la circolare indica che tali rifiuti siano avviati a recupero, mentre non viene precisato nell'art. 238; pertanto possano essere avviati anche a smaltimento presso il soggetto privato, ma in questo caso non è possibile una riduzione della quota variabile della Tari, prevista solo in caso di avvio a recupero*); la circolare precisa che questa comunicazione è preventiva e cioè

riguarda la scelta che l'interessato intende effettuare per l'anno successivo, mentre il termine ultimo a disposizione dei Comuni per la definizione della Tari è stato fissato al 30 giugno. *In merito a questa comunicazione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm – ex Antitrust) ne ha chiesto la cancellazione in quanto discriminatoria nei confronti degli operatori privati;*

- in caso di variazione, durante il quinquennio di riferimento, da un soggetto privato ad un altro di cui il produttore ha scelto di avvalersi, la variazione può essere effettuata durante l'anno e comunicata entro il successivo 31 maggio;

- la circolare ricorda che nell'elenco dell'allegato L-quinques alla Parte IV del D.Lgs.152/06 - elenco delle attività in cui possono essere generati rifiuti urbani - non sono comprese le attività industriali, precisa che:

- le superfici dove avvengono lavorazioni industriali e pertanto dove si producono rifiuti speciali, sono escluse dalla Tari, sia per quanto riguarda la quota fissa che quella variabile; sono incluse in queste superfici anche i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti;

- rientrano nel calcolo della Tari, sia quota fissa che variabile, le superfici sulle quali sono prodotti rifiuti urbani come, ad esempio, mense, uffici o locali a questi funzionalmente connessi; la tassazione si applica comunque limitatamente alle attività simili per natura e tipologia di rifiuti prodotti a quelle elencate nell'allegato L-quinques;

- nel caso in cui i suddetti rifiuti urbani siano conferiti a soggetti privati diversi dal servizio pubblico, per il computo della Tari si applica la sola quota fissa.

Dette disposizioni per analogia si applicano anche alle attività artigianali (ex art. 184 co. 3 lett. d) del D.Lgs.152/06) .

Il Documento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

EMERGENZA COVID-19
CIRCOLARE MINISTERO SALUTE,
RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEI LAVORATORI DOPO ASSENZA PER MALATTIA COVID

Il Ministero della Salute ha emanato la Circolare prot. n. 0015127 del 12 aprile 2021 recante *“Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”*. Il provvedimento fornisce indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.

Le fattispecie considerate sono le seguenti:

- lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
- lavoratori positivi sintomatici
- lavoratori positivi asintomatici
- lavoratori positivi a lungo termine
- lavoratore contatto stretto asintomatico

La Circolare è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

EMERGENZA COVID-19

VACCINAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO, TRATTAMENTO DEI DATI NEL CONTESTO LAVORATORIVO, INDICAZIONI GARANTE PRIVACY E LINEE GUIDA INAIL

Si ritiene opportuno riproporre i seguenti documenti contenenti indicazioni la gestione delle vaccinazioni anti Covid-19 nel contesto lavorativo:

- un documento del Garante per la Protezione dei dati personali, che riepiloga i contenuti delle indicazioni già fornite dal Garante in merito al trattamento dei dati personali nel caso di vaccinazioni anti Covid-19 nel contesto lavorativo;
- un documento dell'Inail contenente le linee guida ad interim per la gestione delle vaccinazioni negli ambienti di lavoro.

Come noto in data 6 aprile 2021 è stato sottoscritto un protocollo tra il Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute e tutte le parti sociali (associazioni datoriali e sindacali), in base al quale le aziende che lo vorranno potranno somministrare il vaccino ai propri lavoratori. L'attuazione del protocollo è condizionata dalla disponibilità dei vaccini e al rispetto del piano nazionale di vaccinazione, secondo le indicazioni operative che dovranno essere fornite dalle Regioni.

Dal nostro sito www.apiverona.it è possibile scaricare:

- Documento Garante privacy
- Linee guida Inail
- Protocollo vaccinazione

EMERGENZA COVID-19
PROTOCOLLO CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL 6.04.2021,
AGGIORNAMENTO CHECK-LIST ISPettorATO NAZIONALE DI LAVORO

Resa disponibile dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), – la Nota del 9 aprile 2021 n. 2181 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid19 negli ambienti di lavoro del 6.04.2021 - Aggiornamento check-list."

Con tale provvedimento l'INL in relazione alla nuova versione del protocollo condiviso per gli ambienti di lavoro presenta un aggiornamento della check-list di verifica dell'attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali prescritte dalle misure di contenimento.

Come noto, il 6 aprile 2021 è stato sottoscritto tra Governo e Parti Sociali il "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARSCoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" che ha aggiornato e innovato i precedenti Protocolli del 14 marzo e 24 aprile 2020.

I profili di novità - recepiti nella check list allegata alla nota - attengono in particolare al ruolo e ai compiti del medico competente; alla previsione dell'incremento di tutte le forme di lavoro da remoto e non solo del c.d. lavoro agile e alle indicazioni sulle modalità di formazione continua dei lavoratori.

Ulteriori specifiche sono state introdotte relativamente alle caratteristiche tecniche dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree.

Si conferma che la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il testo della Circolare è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

RISCHIO SISMICO

AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DELLE ZONE SISMICHE DEL VENETO

Publicata nel BUR 38 del 16 marzo 2021 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 244 del 09/03/2021 contenente l'aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche del Veneto e una nuova mappa delle stesse, in attuazione del comma 1 dell'articolo 65 della L.R. Veneto 27/2003 .

Con tale provvedimento, in vigore il 15 maggio p.v., viene adeguata la normativa regionale a quella nazionale. Con la nuova classificazione , infatti, il territorio veneto viene suddiviso in tre zone, una in meno rispetto al precedente sistema di classificazione: nella prima, quella caratterizzata da una maggior pericolosità sismica, sono stati inseriti 11 Comuni, nella seconda 247 e nella terza 305. Gli undici Comuni classificati a maggior rischio sismico sono quattro in provincia di Treviso (Vittorio Veneto, Tarzo, Revine Lago e Fregona) e sette in provincia di Belluno (Belluno, Alpago, Chies d'Alpago, Valbelluna, Tambre, Ponte nelle Alpi, Limana).

Questa suddivisione è rilevante ai fini della prevenzione del rischio sismico, per gli aspetti amministrativi previsti dalla vigente normativa che disciplina l'attività edificatoria, oltre che per l'applicazione dei benefici derivanti dall'incentivazione fiscale finalizzata alla riduzione del rischio sismico delle costruzioni esistenti, c.d. Sismabonus. (Il nuovo elenco, infatti, stabilisce che non ci siano più i Comuni in zona 4, quella dove non c'è rischio sismico e nelle quale non si può accedere agli incentivi fiscali).

Sul nostro sito www.apiverona.it è disponibile la Delibera Regione Veneto n. 244 del 9.03.2021.

EMERGENZA COVID-19

TUTELA PER I LAVORATORI FRAGILI E PER I LAVORATORI IN QUARANTENA

Publicato da INPS il messaggio n.1667 del 23 aprile 2021 recante "*Tutele di cui all'articolo 26 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e per i lavoratori "fragili". Novità introdotte dal Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41. Chiarimenti operativi.*"

Con tale messaggio fornisce chiarimenti operativi per la tutela dei lavoratori fragili e i lavoratori in quarantena. In particolare si evidenzia, con riferimento ai lavoratori in quarantena, che:

- per il 2021, la Legge n. 178/2020 ha disciplinato aspetti relativi alla certificazione medica, eliminando, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'obbligo per il medico curante di indicare gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena;
- per i certificati giacenti pervenuti nel corso del 2020, l'Inps procederà al riconoscimento della tutela della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in tutti i casi in cui sia stato prodotto un certificato di malattia attestante la quarantena, anche laddove non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento dell'operatore di sanità pubblica, con l'eccezione evidentemente di quei certificati nei quali la diagnosi riportata è espressamente riferita a "ordinanza dell'autorità amministrativa locale".

Per maggiori chiarimenti, sul nostro sito www.apiverona.it pubblichiamo il messaggio illustrato.

EMERGENZA COVID-19 MINISTERO SALUTE, ORDINANZE 25 E 28 APRILE INDIA E BANGLADESCH, COVID HOTEL

Il Ministro della Salute ha firmato l'**Ordinanza del 25 aprile 2021** sul divieto di ingresso in Italia per chi è stato in India negli ultimi 14 giorni. Il provvedimento, in vigore fino al 12 maggio, stabilisce che le persone già presenti sul territorio italiano che si sono recate in India negli ultimi 14 giorni devono segnalarsi alle Asl ed effettuare tampone molecolare. I cittadini italiani possono rientrare in Italia sottoponendosi a tampone in partenza dall'India, all'arrivo e a quarantena.

Inoltre il Ministro della Salute ha firmato **una ulteriore Ordinanza il 28 aprile 2021** con ulteriori misure di prevenzione per chi proviene dall'India che vanno a sommarsi a quelle previste dal provvedimento del 25. Il nuovo provvedimento, valido sempre fino al 12 maggio p.v., vieta l'ingresso, da qualsiasi punto di confine, a chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato o transitato anche in Bangladesh oltre che in India.

Il provvedimento inoltre, visto l'ulteriore aggravamento della situazione epidemiologica nei due Paesi, rafforza le misure di isolamento per le persone residenti in Italia autorizzate al rientro, prevedendo isolamento obbligatorio nei Covid Hotel o nei luoghi indicati dalle Asl per chiunque torni dai Paesi interessati essendo autorizzato al rientro e per chi si trovi ora in Italia e abbia soggiornato nei Paesi interessati negli ultimi 14 giorni.

Le Ordinanze sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it.

EMERGENZA COVID-19 CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19, FAQ

Fonte Ministero Salute

Le certificazioni verdi Covid-19 regolano gli spostamenti tra Regioni in zona arancione o rossa. Sono validi fino all'entrata in vigore del Digital Green Certificate, che consentirà la circolazione tra i Paesi dell'UE.

Di seguito il link alle FAQ del sito del Ministero Salute con chiarimenti sui seguenti punti:

Che cosa si intende per certificazione verde Covid-19?

Chi rilascia la certificazione verde Covid-19? E che validità hanno le certificazioni verdi Covid19?

Cosa posso fare se sono in possesso di una certificazione verde?

Se ho una o più certificazioni verdi, posso non indossare la mascherina, non igienizzare frequentemente le mani, non rispettare il distanziamento fisico?

Cosa succede alla scadenza della certificazione verde?

Cosa è il Digital Green Certificate?

Qual è la finalità del Digital Green Certificate?

La certificazione verde Covid-19 e il Digital Green Certificate Europeo sono la stessa cosa?

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=264>

EMERGENZA COVID-19
AGGIORNAMENTO SULLA DIFFUSIONE A LIVELLO GLOBALE DELLE NUOVE VARIANTI
SARSCoV-2, VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI CONTROLLO,
CIRCOLARI MINISTERIALE E REGIONALE

La Regione Veneto ha pubblicato una Circolare prot. 108713 dell'8 marzo 2021 recante *"Attività di contact tracing per i casi di COVID-19 nell'attuale scenario epidemiologico caratterizzato da elevata diffusione di Varianti di SARS-Co V-2 e identificazione di cluster in ambito scolastico - Disposizioni sulle misure di contenimento"*.

Con tale provvedimento regionale viene rafforzata ulteriormente l'attività di sorveglianza e tracciamento e vengono richiamate tutte le misure indicate nella Circolare Ministeriale del 31 gennaio u.s. n. 3787 riguardante *"Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo"*, tra cui:

- l'impiego del test molecolare nella sorveglianza dei contatti stretti e a basso rischio e la chiusura della quarantena a 14 giorni con test molecolare;
- la non interruzione della quarantena dopo il 10° giorno;
- un test molecolare nel caso in cui un contatto di caso COVID-19 con infezione da variante sospetta/confermata risulta sintomatico al momento dell'identificazione o se sviluppa sintomi durante il follow-up; contestualmente al test devono iniziare immediatamente le attività di contact tracing anche prima della conferma del risultato.

Di seguito si riporta un estratto della suddetta circolare del Ministero della Salute n. 3787 del 31.01.2021 in merito alla Ricerca e Gestione dei contatti (contact tracing).

Al fine di limitare la diffusione di nuove varianti, si riportano di seguito le indicazioni per implementare le attività di ricerca e gestione dei contatti dei casi COVID-19 sospetti per infezione da variante (ad esempio casi COVID-19 confermati, o qualsiasi caso confermato con link epidemiologico) e dei casi COVID-19 confermati, in cui il sequenziamento ha rilevato la presenza delle specifiche mutazioni che caratterizzano una determinata variante.

Queste indicazioni, limitatamente ai casi sopra descritti, aggiornano e integrano quanto indicato nelle circolari n. 18584 del 29/05/2020 e 32850 del 12/10/2020.

- 1. Dare priorità alla ricerca e alla gestione dei contatti di casi COVID-19 sospetti/confermati da variante e identificare tempestivamente sia i contatti ad alto rischio (contatti stretti) che quelli a basso rischio 5 di esposizione.*
- 2. Effettuare la ricerca retrospettiva dei contatti, vale a dire oltre le 48 ore e fino a 14 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi del caso, o di esecuzione del tampone se il caso è asintomatico, al fine di identificare la possibile fonte di infezione ed estendere ulteriormente il contact tracing ai casi eventualmente individuati.*
- 3. Eseguire un test molecolare ai contatti (sia ad alto che a basso rischio) il prima possibile dopo l'identificazione e al 14° giorno di quarantena, al fine consentire un ulteriore rintraccio di contatti, considerando la maggiore trasmissibilità delle varianti.*
- 4. Non interrompere la quarantena al decimo giorno.*
- 5. Comunicare ai contatti l'importanza, nella settimana successiva al termine della quarantena, di osservare rigorosamente le misure di distanziamento fisico, di indossare la mascherina e in caso di comparsa di sintomi isolarsi e contattare immediatamente il medico curante.*

6. *Se un contatto di caso COVID 19 con infezione da variante sospetta/confermata risulta sintomatico al momento dell'identificazione o se sviluppa sintomi durante il follow-up, il contatto deve eseguire tempestivamente un test molecolare e devono iniziare immediatamente le attività di contact tracing anche prima della conferma del risultato.*

7. *Comunicare ai contatti stretti ed ai loro conviventi l'importanza di un corretto svolgimento della quarantena sottolineando la maggiore trasmissibilità delle varianti e l'importanza di questa misura di sanità pubblica nel limitarne la diffusione, e per i conviventi, l'importanza di rispettare rigorosamente e costantemente le misure di distanziamento fisico, di indossare la mascherina e in caso di comparsa di sintomi isolarsi contattando immediatamente il medico curante.*

8. *Comunicare ai contatti in attesa dell'esito del tampone, di informare tempestivamente, a loro volta, i loro contatti stretti e di raccomandare loro il rispetto rigoroso delle misure precauzionali (distanziamento fisico/utilizzo mascherine).*

Dal nostro sito www.apiverona.it è possibile scaricare:

- la Circolare Ministeriale n. 3387
- la Circolare Regionale n. 108713

CONVENZIONI APINDUSTRIA

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti a.uberti@apiverona.net - 045 8102001

ACCOR HOTELS – Settore Alberghiero

ADECCO - Agenzia per il Lavoro

ATEMPO - Agenzia per il Lavoro

CASA DI CURA SAN FRANCESCO – Diagnostica e visite specialistiche

CEMS SRL – Convenzione Covid

CENTRO BERNSTEIN – Fisioterapia, Wellness e Fitness

CENTRO DI MEDICINA SPA – Convenzione Covid

CESARO E ASSOCIATI – Agenzia per il Lavoro

DOLOMITI ENERGIA – Energia Elettrica

DOLOMITI ENERGIA - Gas

ECOBAS – Gruppo di Acquisto Smaltimento Rifiuti

EDENRED ITALIA – Benefit e Welfare Aziendale

ENI - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Routex

EULER HERMES – Servizi Assicurativi alle Aziende

EUROPCAR – Autonoleggi

EUROTECNICA – Vendita, Noleggio e Assistenza macchine per ufficio.

FCA ITALY – Automobili

GENERAZIONE VINCENTE – Agenzia per il Lavoro

GI GROUP – Agenzia per il Lavoro

GI SAMSIC HR – Agenzia per il Lavoro

GIRARDI E ASSOCIATI – Sistemi Elettronici d'allarme

GIUSTACCHINI PRINTING – Noleggio Printing, Computing, Mobile, Arredo per Ufficio

GRUPPO CENTRO PAGHE – Software e servizi per la gestione del personale

HERTZ – Autonoleggi

HYUNDAI – Automobili

- ITALSICUREZZA** – Videosorveglianza Security e Safety
- LIGHTFULL® by Ninfea S.a.s.** - Servizi alle imprese
- LINEA UFFICIO SERVICE** – Soluzioni arredo ufficio, vendita, noleggio e assistenza sistemi di stampa, cancelleria per ufficio, scuole e comunità
- NEXIVE** – Servizio Postale Privato
- NORDEST GROUP** – Leasing Finanziario e Operativo – Noleggio a lungo termine
- ROE'** – Prodotti antisettici - Igienizzanti
- SAMSUNG** – Elettronica Smartphones
- SEA Società per Azioni** – Esercizi Aeroportuali
- SPORTING CLUB ARBIZZANO** – Fitness, tennis, nuovo, benessere
- STARHOTELS** – Settore Alberghiero
- TARGET SALUTE** – Poliambulatorio, Medicina del Lavoro – Convenzione Covid.
- TOMMASI FAMILY ESTATE** – Ristorazione, Vino e Enoturismo
- TRANSALDI** – Consulenze doganali
- UPS** – Spedizioni e Logistica Aziendale
- VERPUL** – Articoli per la Pulizia Industriale
- VIANI ASSICURAZIONI** – Agenzia Assicurazioni
- VILLA ORMANETO** – Ristorazione ed Eventi
- VOLKSWAGEN** – Veicoli commerciali